

Ordinanza del presidente del Tribunale dell'8 giugno 2022 — Ungheria / Commissione**(Causa T-104/22 R)****[«Procedimento sommario – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Fondi strutturali e d'investimento europei – Regolamento (UE) n. 1303/2013 – Documenti provenienti da uno Stato membro – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Fumus boni iuris – Urgenza – Bilanciamento degli interessi»]**

(2022/C 294/45)

*Lingua processuale: l'ungherese***Parti***Ricorrente:* Ungheria (rappresentanti: M. Fehér e G. Koós, agenti)*Resistente:* Commissione europea (rappresentanti: C. Ehrbar, A. Spina e A. Tokár, agenti)**Oggetto**

Con la sua domanda, fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, la ricorrente chiede la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione europea del 14 dicembre 2021, adottata conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), avente ad oggetto la domanda di conferma GestDem 2021/2808 diretta a garantire l'accesso del pubblico a taluni documenti provenienti dalle sue autorità.

Dispositivo

- 1) È sospesa l'esecuzione della decisione della Commissione europea del 14 dicembre 2021, adottata conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, avente ad oggetto la domanda di conferma GestDem 2021/2808 diretta a garantire l'accesso del pubblico a taluni documenti provenienti dalle autorità ungheresi, nei limiti in cui tale decisione concede l'accesso ai documenti provenienti da tali autorità.
- 2) Le spese sono riservate.

Ricorso proposto il 18 febbraio 2022 — Arhs developments / Commissione**(Causa T-88/22)**

(2022/C 294/46)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Arhs developments SA (Belvaux, Lussemburgo) (rappresentanti: P. Teerlinck, M. Gherghinaru e L. Panepinto, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione ARES (2022) 1027365, dell'11 febbraio 2022, con cui la Commissione ha deciso di non selezionare l'offerta della ricorrente nella procedura di aggiudicazione dell'appalto DIMOS V — Lotto 2 (BUDG. Ref: BUDG19/PO/04, COM. Ref: BUDG/2020/OP/0001);
- condannare la Commissione a versare alla ricorrente l'importo di EUR 6 945 492,5, maggiorato degli interessi compensativi a far data dall'adozione della decisione impugnata fino alla data della sentenza del Tribunale contenente la valutazione giudiziale dell'importo del danno e, in seguito, degli interessi di mora a far data dalla sentenza con cui viene accertato l'obbligo di risarcire il danno fino all'avvenuto pagamento integrale;

- condannare la Commissione a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 167, paragrafo 2, del regolamento finanziario ⁽¹⁾, dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione di cui all'articolo 160, paragrafo 1, del medesimo regolamento, dei punti 18.2 e 20 dell'allegato I (riguardante gli appalti) dello stesso e dell'obbligo di motivazione.

- La ricorrente sostiene che la decisione ARES (2022) 1027365, dell'11 febbraio 2022, è stata adottata in violazione dell'articolo 167, paragrafo 2, del regolamento finanziario, dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione di cui all'articolo 160, paragrafo 1, del regolamento finanziario e dei punti 18.2 e 20 dell'allegato I (riguardante gli appalti) del regolamento finanziario, in quanto la Commissione ha utilizzato l'accordo sul livello dei servizi come criterio di selezione, sebbene i requisiti previsti in tale documento non possano, in nessun caso, essere considerati un criterio di selezione. Infatti, gli accordi sul livello dei servizi, per definizione, riguardano la qualità del servizio da eseguire e non la capacità degli offerenti di eseguirlo. Dal momento che la Commissione ha erroneamente utilizzato l'accordo sul livello dei servizi come criterio di selezione, l'intera procedura di aggiudicazione è illegittima.
- Inoltre, la Commissione avrebbe violato le suddette disposizioni e l'obbligo di motivazione, in quanto le motivazioni da essa fornite riguardo alla qualificazione dell'accordo sul livello dei servizi come criterio di selezione sarebbero erranee ed insufficienti.
- Di conseguenza, il presente motivo di ricorso si compone di due parti:
 - in primo luogo, la ricorrente sostiene che l'accordo sul livello dei servizi non riguarda la capacità degli offerenti di eseguire il contratto, ma la qualità del servizio da eseguire;
 - in secondo luogo, le motivazioni fornite dalla Commissione riguardo alla qualificazione dell'accordo sul livello dei servizi come criterio di selezione sono infondate e violano le disposizioni richiamate nel presente motivo di ricorso.

A sostegno del ricorso per risarcimento danni, la ricorrente sostiene che l'illegittimità della decisione impugnata le abbia causato un danno, costituito:

- dalla perdita dell'opportunità di aggiudicarsi un contratto di prestazione di servizi di cui al lotto 2 del DIMOS V;
- dagli oneri e dalle spese attinenti alla partecipazione alla procedura di gara.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

Ricorso proposto l'11 maggio 2022 — Cham Wings Airlines / Consiglio

(Causa T-255/22)

(2022/C 294/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cham Wings Airlines LLC (Damasco, Siria) (rappresentante: L. Cloquet, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea